

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CUTTITTA, LEONE-MARCHESANO, MURGIA, DE CARO RAFFAELE, GUERRIERI FILIPPO, MARZAROTTO, BETTINOTTI, CECCONI, SPIAZZI, MELIS, CODACCI PISANELLI, VOCINO, CARRON, VALANDRO GIGLIOLA, VIOLA, GUADALUPI, BOTTONELLI, LOMBARDI CARLO, MIEVILLE, BARONTINI, PAJETTA GIULIANO, BOSCO LUCARELLI, ROVEDA, SACCENTI

Annunziata il 5 ottobre 1950

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a venire incontro alla dolorosa ed ingiusta condizione in cui vengono a trovarsi un certo numero di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri all'atto del loro ricollocamento in congedo, dopo lunghi periodi di richiamo in servizio avvenuto prima e durante la guerra e continuato dopo la cessazione delle ostilità.

Questi militari hanno trascorso sotto le armi lunghi periodi della propria esistenza, prestando con abnegazione la propria attività ed abbandonando quella professionale della

loro vita civile dalla quale oggi si trovano avulsi.

Tale abbandono significa per essi rinuncia a sistemazioni che avrebbero potuto raggiungere e grande difficoltà e reinserirsi nella normale attività lavorativa all'atto del congedamento, tenuto conto anche della grave situazione del paese e della disoccupazione dilagante.

Per questi motivi ci onoriamo di raccomandare alla vostra benevola considerazione l'esame e l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio reso nell'Arma dei carabinieri dai sottufficiali e dai militari di truppa in qualità di trattenuti o richiamati è considerato

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

utile agli effetti della pensione ed è cumulabile con quello di ferma e di rafferma prestato precedentemente.

ART. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente che, all'atto del collocamento in congedo, non abbia raggiunto il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli assegni sussidiarii quanti sono gli anni di servizio prestati in qualità di trattenuti e di richiamati.

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1949.

ART. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma 4°, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

ART. 5.

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.